

Pubblicato il 21/06/2022

N. 04715/2022 REG.PROV.PRES.  
N. 12104/2021 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 12104 del 2021, proposto da  
Maryna Klym, rappresentato e difeso dagli avvocati Dino Caudullo, Salvatore  
Marco Spataro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Istruzione, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione  
Generale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi  
dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei  
Portoghesi, 12;

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Istituto Istruzione Superiore Secondaria  
Pacinotti di Taranto, non costituiti in giudizio;

***nei confronti***

Aurelia Capilupi, non costituito in giudizio;

***per l'annullamento***

per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari

1) del decreto del Ministro dell'Istruzione n.50 del 03.03.2021, trasmesso e reso noto con nota del Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per il personale scolastico - Ufficio V n.9256 del 18.03.2021, recante la costituzione e l'aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto per i profili del personale Ata della scuola statale, valide per il triennio scolastico 2021/22, 2022/23 e 2023/24, nella parte in cui demanda alle Tabelle allegate sub A i criteri di valutazione dei titoli e, segnatamente, del servizio prestato presso le scuole non statali paritarie con la previsione di una valutazione ridotta alla metà rispetto al servizio prestato presso la scuola statale;

2) dell'Allegato A al decreto ministeriale n.50 del 3.03.2021 recante le Avvertenze alla Tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale ATA, nella parte in cui – punto F - prevede che “Qualora il servizio sia stato prestato in scuole non statali paritarie, in scuole dell'infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, convenzionate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute, il punteggio assegnato al servizio è ridotto alla metà” e non prevede che il servizio prestato presso le scuole non statali paritarie venga valutato in misura pari al servizio prestato presso la scuola statale;

3) delle Tabelle A/1, A/2, A/3 ed A/4 allegate al decreto ministeriale n.50 del 3.03.2021, nella parte in cui prevedono che per il servizio prestato le scuole non statali paritarie il punteggio è ridotto alla metà;

4) delle graduatorie di istituto per i profili di Assistente amministrativo, Assistente Tecnico e Collaboratore scolastico, pubblicate dall'I.I.S.S. Paicnotti di Taranto, quale scuola capofila, di cui all'art.5 comma 3 del DM 50/2021, nella parte in cui al ricorrente non viene attribuito un punteggio pari alla metà del servizio statale per i servizi prestati presso le scuole non statali paritarie;

6) di ogni altro atto e provvedimento, antecedente, susseguente o connesso ai

provvedimenti sopra impugnati, comunque pregiudizievole per i ricorrenti, ivi compresa la nota del Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per il personale scolastico - Ufficio V n.9256 del 18.03.2021, con cui è stato reso noto e divulgato il decreto ministeriale n.50 del 03.03.2021;

nonché, per l'accertamento

del diritto del ricorrente, nella qualità di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, ad ottenere la valutazione per intero del servizio prestato nelle scuole non statali paritarie ai fini della costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto per i profili del personale Ata della scuola statale, valide per il triennio scolastico 2021/22, 2022/23 e 2023/24;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza depositata il 20.6.2021 con cui parte ricorrente ha chiesto di poter essere autorizzata a procedere all'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami;

Visto l'elevato numero delle parti interessate;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cpa, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le modalità indicate con l'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio;

P.Q.M.

Accoglie l'istanza de qua nei termini di cui in motivazione.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 20 giugno 2022.

**Il Presidente**  
**Giuseppe Sapone**

**IL SEGRETARIO**